

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - CATANIA 04/06 OTTOBRE 2018

MOZIONE CONGRESSUALE

presentata dal delegato congressuale del Foro di Palermo

Avv. Giuseppe Siino

Associazione Giuristi Siciliani A.Giu.S.- Associazione Nazionale Forense Palermo

Mozione sulla tematica della “salvaguardia dell’effettività dei compensi dei professionisti e dei tempi del loro pagamento”

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania dal 04 al 06 ottobre 2018,

Premesso che

- il patrocinio a spese dello Stato, garantisce il diritto alla difesa e all’uguaglianza dei cittadini 8 (articoli 24-3 Cost.) consentendo l’accesso alla giustizia anche ai non abbienti (categoria in triste crescita);
- tale pregevole istituto, anche a causa della lentezza del rimborso, si ripercuote sull’avvocato, divenendone suo esclusivo onere;
- in forza dell’art. 1 c. 778 della L. 208/2015, a decorrere dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002 (patrocinio a spese dello stato) sono ammessi alla compensazione di quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti.
- il decreto del Ministero dell’Economia del 15.07.2016, in attuazione della disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura , prevedendo che tale opzione possa essere esercitata esclusivamente entro una certa data ed entro una spesa complessiva nazionale autorizzata per il solo limite di 10 milioni di euro annui.
- la piattaforma elettronica, infatti, selezionerà le fatture per cui è stata esercitata l’opzione (e resa la richiesta dichiarazione) fino alla concorrenza delle risorse annualmente stanziare, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota.

Per tutto quanto sopra premesso,

impegna

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa affinché venga modificato l'art 1 comma 778 legge 208/15, estendendo in tal modo l'applicabilità della compensazione prevista in favore degli avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e segg. del D.P.R. 115/2002, ad ogni imposta e tassa vantata da Stato e Pubblica Amministrazione, nonché la procedura di compensazione così come regolamentata dal decreto del 15 luglio 2016, abolendo la limitazione temporale e il limite di spesa.